



COMUNE DI SACROFANO

Città Metropolitana di Roma Capitale

ORDINANZA

AREA VI SERVIZIO XII - POLIZIA MUNICIPALE

Numero 68 del 10-07-2025

OGGETTO: ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA AMBO LATI IN VIA PER CASTELNUOVO DI PORTO DAL CIV. 6 ALL'INCROCIO CON VIA STAFFOLI. SABATO 12.07.2025 DALLE ORE 18.00 ALLE ORE 24.00.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- **considerato** che in data 12.07.2025 avrà luogo dalle ore 20.00 e fino alle ore 24.00 un evento che richiederà la chiusura della P.zza XX Settembre e la conseguente deviazione del traffico veicolare su itinerari alternativi.
- **visto** che uno di tali percorsi è stato individuato nella via per Castelnuovo di Porto nel tratto compreso tra il civ. 6 e l'incrocio con la Via Staffoli al fine di consentire il deflusso sia del traffico proveniente da Campagnano e dalla via Sacrofano/Prima Porta, sia dalla via Risorgimento (Roma);
- **vista** la richiesta avanzata dal Responsabile dell'Ass.ne Bandistica di Sacrofano assunta al prot. generale dell'Ente al n. 7737/25 del 12.06.2025;
- **vista** l'istanza trasmessa in data 26.06.2025 dall'ass.ne Pro Loco di Sacrofano assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 8422/25 nella quale è riconfermata la richiesta di cui sopra;
- **visto** che a fronte dei sopralluoghi operati dalla Polizia Locale si ritiene opportuno dover integrare quanto già disposto con l'Ord. R.S.P.L. n. 62/25 del 01.07.2025 onde migliorare le condizioni di sicurezza e fluidità della circolazione d'area;
- **visti** gli artt. 6 e 7 del D.Leg.vo n. 285, del 30.04.1992;
- **visti** gli art. 2 e 3 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

IL DIVIETO DI SOSTA

(Ambo Lati)

IN VIA PER CASTELNUOVO DI PORTO

DAL CIV. 6 ALL'INCROCIO CON VIA STAFFOLI

SABATO 12.07.2025

Dalle ore 18.00 alle ore 24.00

e comunque fino a fine evento

La disposta limitazione sarà evidenziata sui luoghi con apposita segnaletica dalla Polizia Locale.

Avverso i contravventori saranno applicate le sanzioni di legge, compresa la rimozione forzata dei veicoli.

La Polizia Locale e quanti ne abbiano l'obbligo sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del Lazio oppure, in alternativa, potrà presentare ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica (D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990 si rende noto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio di Polizia Locale Comm. Capo P.L. dott. Aldo Padovani.

La presente oltre ad essere trasmessa all'ufficio Segreteria ai fini della massima divulgazione, è pubblicata sul sito web del Comune di Sacrofano e sulle piattaforme informative dell'Ente.

L'Ordinanza viene trasmessa:

- al Servizio Ambiente comunale;
- al Comando Stazione Carabinieri di Sacrofano
- a ARES 118:
- A Sal. Op. VV. Fuoco Roma;

Incaricato della vigilanza sull'esecuzione del provvedimento è il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale nelle funzioni attribuite dall'art. 12 del Codice della Strada e chiunque sia tenuto a farla osservare.

Lo stesso provvedimento ha validità per le date e gli orari sopraindicati.

Dall'entrata in vigore e fino a decadenza, sono revocate e/o derogate tutte le precedenti Ordinanze incompatibili con la presente.

Li, 10-07-2025

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. ALDO PADOVANI**

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005